

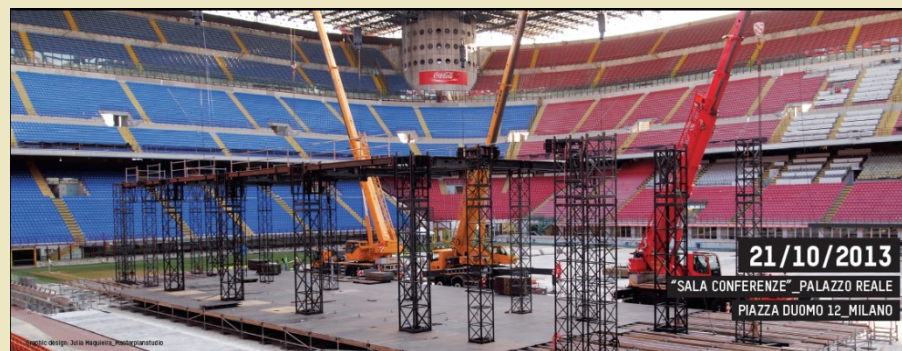


Antincendio ed emergenze nelle grandi manifestazioni: sicurezza del pubblico e dei lavoratori

Claudio Giacalone

*Dirigente Addetto
Comando provinciale
Vigili del fuoco di Milano*

**SICURAMENTE
UNO SPETTACOLO**
RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
NELLE ATTIVITÀ DI ALLESTIMENTO
GRANDI EVENTI E SPETTACOLI TEMPORANEI





La sicurezza del pubblico

La Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo è tenuta ad effettuare le valutazioni, anche mediante sopralluoghi, per garantire la **sicurezza del pubblico**

... gli artisti?

... e gli operai
di cantiere?



dreamstime.com



La sicurezza dei lavoratori

- ◆ le condizioni di lavoro in un cantiere per una manifestazione di pubblico spettacolo sono fondamentalmente differenti da quello degli altri cantieri. Esse infatti sono caratterizzate da:
 - Variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dell'avanzamento della costruzione
 - Utilizzo di equipaggiamenti provvisori che non sempre soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per le installazioni fisse
 - Grande varietà di lavori di solito eseguiti da più imprese simultaneamente
 - Una costante rotazione delle imprese e del personale
 - Recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come cattivo tempo o ritardi



D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

♦ Art. 46. Prevenzione incendi

1. La **prevenzione incendi** é la funzione di preminente interesse pubblico, **di esclusiva competenza statale**, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di **sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente**.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo **devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori**.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:



D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

a) i **criteri** diretti atti ad individuare:

1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2. misure precauzionali di esercizio;
3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4. criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico **servizio di prevenzione e protezione antincendio**, compresi i requisiti del personale addetto e la sua **formazione**.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i **criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro** di cui al **decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998**.





D.M. 10/03/98

Art. 3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

- ◆ **All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:**
 - ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
 - realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dal decreto legislativo 81/08, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
 - realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
 - assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
 - garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
 - fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

Procedure di prevenzione incendi

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 **esclude** l'assoggettabilità dei cantieri all'attivazione delle procedure di prevenzione incendi presso i Comandi dei Vigili del fuoco.



Classificazione di rischio

9.2 - Attività a rischio di incendio elevato

- ◆ ...
- ◆ o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- ◆ p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi

9.3. Attività a rischio di incendio medio

- ◆ ...
- ◆ b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.



Prevenzione incendi



Prevenzione incendi



MILANO



Prevenzione incendi



Prevenzione incendi



Prevenzione incendi

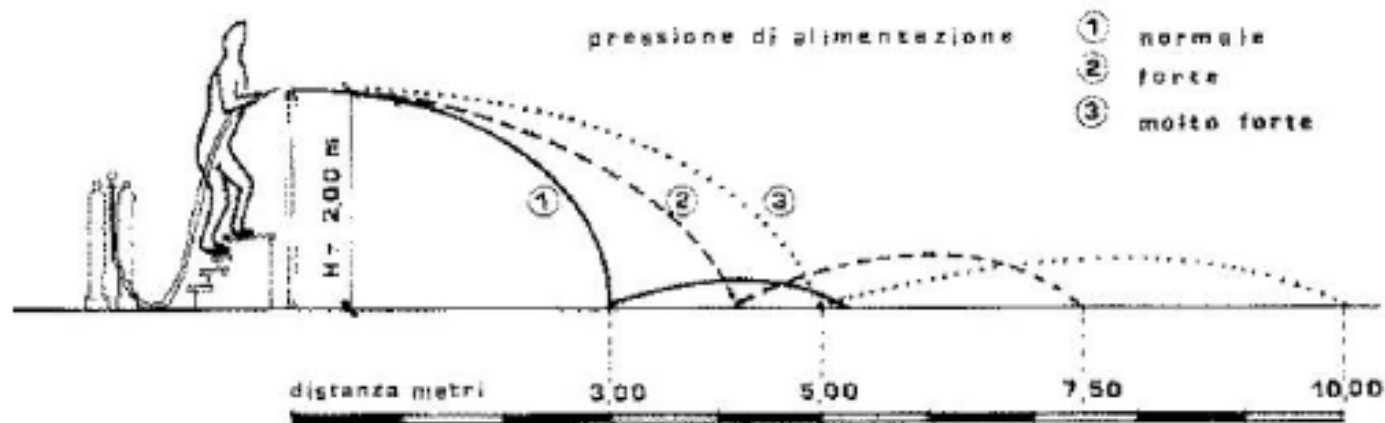


Prevenzione incendi

SORGENTI DI INNESCO

(Estratto dal D.M. 10/3/98 – Allegato I)

TAGLIO CON FIAMMA OSSIDRICA massima distanza raggiungibile dalle
faville



MILANO



RIDUZIONE DEI PERICOLI CAUSATI DAI MATERIALI COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI

- ◆ Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività
- ◆ Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi
- ◆ Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi
- ◆ Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio
- ◆ Riparazione dei rivestimenti degli arredi in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura
- ◆ Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti





RIDUZIONE DEI PERICOLI DETERMINATI DALLE SORGENTI DI CALORE

- ◆ Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie
- ◆ Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure
- ◆ Controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori
- ◆ schermatura delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco
- ◆ installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione
- ◆ controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche

RIDUZIONE DEI PERICOLI DETERMINATI DALLE SORGENTI DI CALORE

- ◆ Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche
- ◆ Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate
- ◆ Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti degli addetti alla manutenzione ed appaltatori
- ◆ Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree





RIDUZIONE DEI PERICOLI DETERMINATI DALLE SORGENTI DI CALORE

- ◆ **Lavori a fiamma libera: procedure da seguire prima dell'inizio**
- ◆ Verificare che le apparecchiature siano in buono stato (tensione corretta, collegamenti elettrici a regola d'arte, buono stato dei tubi di adduzione, delle valvole, dei dispositivi di sicurezza, ecc.)
- ◆ allontanare o proteggere con schermi e simili i materiali o le installazioni combustibili e/o infiammabili posti nell'area raggiungibile da particelle incandescenti.
- ◆ Per operazioni in ambienti di volume limitato o su contenitore (serbatoi, tubazioni, etc.), prima di iniziare il lavoro effettuare le necessarie operazioni di bonifica e di aerazione
- ◆ disporre a portata di mano i mezzi antincendi di primo intervento
- ◆ Attivare il servizio di vigilanza con personale formato sull'utilizzo dei mezzi antincendio

RIDUZIONE DEI PERICOLI DETERMINATI DALLE SORGENTI DI CALORE

Lavori a fiamme libere: procedure da seguire **durante e dopo**

- ◆ Deposare le parti calde delle attrezzature utilizzate su appositi supporti
- ◆ Sorvegliare le proiezioni incandescenti ed i relativi punti di caduta
- ◆ Ispezionare accuratamente il luogo di lavoro e le aree esposte alla caduta di particelle incandescenti o a surriscaldamenti
- ◆ Mantenere una rigorosa sorveglianza per almeno due ore dopo la fine dei lavori.





CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Tutte le misure di protezione antincendio previste:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita
- per l'estinzione degli incendi
- per la rivelazione e l'allarme in caso d'incendio

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

Gestione delle emergenze

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

(D.M. 10/3/1998 - All. VI)

- ◆ Informazione antincendio
- ◆ Formazione antincendio
- ◆ Esercitazioni antincendio
- ◆ Informazione scritta sulle misure antincendio

PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO

- ◆ Piano di emergenza
- ◆ Assistenza alle persone disabili in caso d'incendio

